



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-245-2026 DEL 19/08/2026

L'anno 2026, questo giorno diciannove (19) del mese di agosto alle ore 10:12 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Andrea Minari.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Il Vice Segretario Generale fa presente la necessità di sostituire, in premessa, l'inciso "Non generazionale né potenzialmente tale" con le parole "neutra-Non Generazionale", allineando premesse e dispositivo.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Assente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Assente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente (in videoconferenza)

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-245-2026**) e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: T.A.R. PER L'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DI PARMA - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 134 DEL 13/05/2026 - RICORSO R.G. 197/2026 - FASCICOLO LEGALE N. 2026/46 - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 4192 del 12/08/2026

OGGETTO: T.A.R. PER L'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DI PARMA - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 134 DEL 13/05/2026 - RICORSO R.G. 197/2026 - FASCICOLO LEGALE N. 2026/46 - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali (d'ora in avanti: "T.U.O.A.L.") approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 6, comma 2 (che demanda allo Statuto la definizione dei *"modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio"*) e 107 (che riserva ai dirigenti la *"gestione amministrativa, finanziaria e tecnica"*);
- il vigente Statuto del Comune di Parma e, in particolare, gli articoli 41, comma 3, lettera n), 43, comma 1, lettera a) e 79;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (d'ora in avanti: "T.U.P.I."), recante le *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera d), primo periodo, che ribadisce la norma statutaria appena evocata, ai sensi della quale la rappresentanza processuale del Comune spetta all'Avvocato dirigente, fatta eccezione dei casi in cui in cui la legge consenta all'Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", il quale:
 - all'articolo 56, comma 1 lettera h), ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti *"esclusi"* in quanto non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
 - l'articolo 13 del citato Decreto (ambito di applicazione), ha stabilito,
 - al comma 2, che *"le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto"*;

- al comma 5, che *“l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*;
- la deliberazione n. 584 del 19 dicembre 2023 dell'ANAC, recante *“Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”*;
- la regolamentazione sulle linee guida sulla valutazione di impatto generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornata con Delibera n. 455 del 24/12/2025.;
- il vigente *“Regolamento per la disciplina di incarichi legali”*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 149/19 in data 01/03/2012 e modificato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 in data 05/10/2020;
- il decreto DSINDACO/0000006/2025 PG n. 92399 del 01/04/2025, con cui il Sindaco di Parma ha conferito all'Avvocato Marco Cassi l'incarico di Dirigente del Settore Advocatura Civica;

Dato atto che relativamente alla predetta proposta, responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Advocatura Civica Avv. Marco Cassi, in assenza del responsabile nominato con atto n. 215443 del 31/07/2025;

Richiamati:

- il ricorso, esperito dal soggetto di cui al fascicolo legale n. 2026/46 innanzi al TAR per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma - con R.G. 197/2026 –volto ad ottenere l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della nota del Comune di Parma, Settore Attività Produttive e Edilizia prot. n. 2024.VI/3/1.1940, avente a oggetto *“Divieto di prosecuzione dell'attività e conformazione ai sensi dell'art. 14 legge regionale 15/2013”*, notificata in data 13.11.2024, nonché dell'allegata nota del Comune di Parma, Settore Transizione Ecologica, S.O. Energia e Clima, prot. gen. n. 252737 del 22.10.2024, e di tutti gli atti presupposti e connessi, la cui illegittimità è stata definitivamente accertata con sentenza del TAR per l'Emilia-Romagna, Parma, 10.09.2025, n. 371, passata in giudicato, nonché, ancora, di tutti gli ulteriori danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della condotta illegittima e ostruzionistica serbata dai competenti Uffici del Comune di Parma nel corso dell'intero procedimento edilizio avviato dalla ..., consistente nella demolizione di un vecchio edificio civile di abitazione con annessa una struttura fatiscente adibita ad attività commerciale, con copertura in cementoamianto in evidente stato di degrado, nonché nella successiva ricostruzione di un edificio di sei piani fuori terra, composto da 45 unità immobiliari, oltre a un piano interrato con 39 garage e 24 posti auto esterni”.
- la nota trasmessa in data 28/04/2026 ed acquisita agli atti dal Settore Advocatura Civica, con cui la Dirigente del Settore Edilizia ha ravvisato l'opportunità della costituzione del Comune di Parma, a tutela delle ragioni dell'Ente, per i motivi che saranno esposti nelle sedi di rito;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 13/05/2026 con la quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio e ogni attività ad essa

conseguenziale del Comune di Parma in persona del Dirigente *pro tempore* dell'Avvocatura Civica nel giudizio innanzi al T.A.R. per l'Emilia-Romagna – Sez. di Parma – pendente con r.g. 197/2026 di cui al fascicolo legale n. 2026/46 e meglio descritto in premessa;

Ravvisata la necessità di modificare la deliberazione sopra richiamata della Giunta comunale n. 134 del 13/05/2026 in ragione della sopravvenienza di ricorsi ed in generale di atti di introduttivi di giudizi che impediscono l'assunzione della difesa da parte degli avvocati interni dell'Ente, stante l'aggravio dei carichi di lavoro che ne consegue;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di confermare la costituzione, ed ogni attività ad essa conseguenziale nel processo di cui trattasi, del Comune di Parma, che starà in giudizio in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Avvocatura Civica, il quale individuerà con successiva determinazione, in sostituzione agli avvocati interni all'Ente, il professionista esterno cui affidare l'incarico di difesa del Comune e provvederà ad impegnare le somme necessarie per il compenso del medesimo;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.O.A.L.;

Acquisito, altresì, il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde confermare la costituzione nel giudizio entro i termini di legge;

Dato atto che il Settore proponente conferma di identificare la presente deliberazione come misura neutra-Non Generazionale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con Delibera n. 455 del 24/12/2025;

DELIBERA

di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di confermare l'autorizzazione alla costituzione, ed ad ogni attività ad essa conseguenziale, del Comune di Parma, in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Avvocatura Civica, nel giudizio promosso dal soggetto ricorrente, di cui al fascicolo legale 46/2026, innanzi T.A.R. per l'Emilia-Romagna – Sez. di Parma, meglio descritto in premessa;

di modificare la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 13/05/2026, per le ragioni esposte in premessa, con la previsione di un incarico ad un professionista esterno per il patrocinio del Comune nell'anzidetto giudizio;

di prendere atto:

- che il Dirigente provvederà, nell'ambito delle risorse e degli obiettivi affidati dagli strumenti di programmazione dell'Ente:
 - a) al conferimento dell'incarico di patrocinio legale a professionista esterno;
 - b) all'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - c) all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione, ove non siano stati delegati;

di dare atto che il responsabile del procedimento in questa determinazione è interinalmente individuato nel dirigente pro tempore dell'Avvocatura Civica avv. Marco Cassi, stante l'assenza del responsabile effettivo di cui alla premessa;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione nel giudizio entro i termini di legge.

di dichiarare che la presente deliberazione è relativa a una misura neutra-Non Generazionale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con Delibera n. 455 del 24/12/2025.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-245 DEL 19/08/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
VICE SEGRETARIO GENERALE
Minari

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: